

CONVENZIONE PER INSERIMENTO DEL MINORE IN COMUNITA' TERAPEUTICA.

L'anno 2023, il giorno dell'ultima apposizione di firma digitale

TRA

La Società della Salute Lunigiana P.IVA 01230070458 - C.F. 90009630451 con sede in Aulla (MS), Largo Giromini 2, di seguito denominata per brevità SdS, legalmente rappresentata dal Direttore nella persona del Dott. Marco Formato nato a Torino il 25/03/1969 il quale agisce nel presente atto, in nome, per conto e nell'interesse della stessa presso la quale risulta domiciliato per la carica.

E

La Residenza Sanitaria Terapeutico Riabilitativa "la Casa di Bert'ina" ubicata a Cerreto Guidi (FI) in Via Vittorio Veneto n. 92/94 di seguito denominata Struttura legalmente rappresentata da Fiorella Alunni nata a XXXXXXXXXil XXXXXX domiciliata per la carica presso la sede della Struttura medesima, la quale agisce in nome e per conto e nell'interesse della stessa.

PREMESSO

- Che la legge 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" comprende, tra le competenze dei Comuni in materia di sistema integrato dei Servizi Sociali, gli interventi di sostegno ai minori in situazione di disagio tramite l'inserimento in strutture comunitarie di accoglienza;
- Che la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. detta le disposizioni in materia di "Disciplina del servizio sanitario regionale" e, segnatamente il capo III bis "Società della Salute", articoli 71 bis e ss., con i quali è stato disciplinato il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
- Che la Legge Regionale Toscana n. 41 del 24 febbraio 2005 detta le disposizioni in materia di "Sistema integrato di interventi e servizi per la

tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

PRESO ATTO ALTRESI’:

- della normativa vigente in materia di minori emanata dalla regione in cui è ubicata la comunità;
- della procedura Azienda Usl Toscana Nord ovest “IOP D013 SA pubblicata il 10/11/2021” avente ad oggetto: -Dssdna l’attività del servizio sociale nell’ambito dell’inserimento in struttura di soggetti minori di età;
- dell’elenco delle strutture accreditate/convenzionate e situate nel territorio regionale e/o vicino al contesto di vita del minore;
- Che le strutture di cui all’elenco regionale di cui sopra preventivamente contattate non hanno espresso la loro disponibilità all’inserimento del minore e/o nucleo madre bambino, oppure tra le stesse hanno dato la disponibilità unicamente strutture ubicate in un contesto di vita non vicino al minore, e pertanto si rende necessario, per adempiere alle competenze di legge, rivolgersi a soggetti esterni;
- Che la Struttura Residenziale terapeutico riabilitativa a bassa intensità per minori denominata “la Casa di Bert’ina” ubicata a Cerreto Guidi (FI) in Via Vittorio Veneto n. 92/94 della quale è Ente gestore ASTIR-Consorzio di Cooperative Sociali- Società Cooperativa sociale CF /p.IVA 01676060971 :
 1. (X) è stata autorizzata al funzionamento, per l’accoglienza di 10 adolescenti di età compresa tra i 12-18 anni
 2. (X) è stata accreditata con Decreto Dirigenziale n.16 del 10/02/2020 della Regione Toscana
 3. (X) è in possesso della Carta dei servizi;

Visto il nulla osta (datato 11/03/2023) del Tribunale per i Minorenni di Genova all’inserimento della minore XXXXXXXX presso la struttura medesima a seguito di relazione del 10/03/2023 ns prot.271 a cura del Servizio Sociale del Centro Minori.

Dato atto che con provvedimento della Giunta di questa Società della salute *n. 20 del 20 Giugno 2022* è stato approvato lo schema della presente convenzione che ha validità triennale dalla data di adozione del provvedimento della Giunta e pertanto avrà scadenza in data 19/06/2025.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Inserimento

La Società della Salute della Lunigiana inserisce, con decorrenza dal 28/03/2023 la minore XXXXXXXX come da provvedimento del Giudice del Tribunale per i Minorenni di Genova nella struttura Residenziale terapeutico riabilitativa a bassa intensità per minori denominata “la Casa di Bert’ina” ubicata a Cerreto Guidi (FI) in Via Vittorio Veneto n. 92/94 come sopra individuata.

Art.2

Durata

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 19/06/2025 vale a dire fino al termine di scadenza dello schema di convenzione approvato con provvedimento della Giunta esecutiva citato in premessa.

La durata è comunque vincolata al progetto del Servizio Sociale ed alle sue eventuali necessità di modifica sulla base del quale viene sottoscritta la convenzione.

La convenzione in argomento ha validità per tale inserimento e per successivi inserimenti di minori che si rendessero necessari durante la validità temporale della presente convenzione.

Art. 3

Obblighi della Comunità

La Struttura si impegna ad eseguire gli interventi di cui alla presente convenzione con idonea organizzazione e personale professionalmente qualificato, in conformità alla normativa vigente, anche nel rapporto numerico operatori/adolescente, garantendo anche la più funzionale direzione tecnica.

La Struttura ha l’obbligo di non interrompere il servizio, che opera sull’arco delle 24 ore, e di sostituire immediatamente il personale per qualsiasi motivo assente, con personale in possesso dei requisiti professionali corrispondenti a quelli del personale sostituito e debitamente formato, in modo da garantire il costante rispetto delle normative vigenti in materia.

La Struttura deve garantire l’accoglienza 365 giorni l’anno.

La Struttura è tenuta a comunicare al Servizio sociale inviante l’eventuale decadenza dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento istituzionale.

Art.4

Caratteristiche della struttura

La Struttura deve essere in possesso degli standard e requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'attività terapeutica/riabilitativa ed educativa della struttura deve essere connotata da peculiare flessibilità nello sviluppo dei diversi progetti educativi individuali dei minori/adolescenti accolti e deve essere realizzata da educatori che operano in équipe educative composte da educatori e coordinatore, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente.

Devono essere previsti sistematici incontri di équipe, attività di supervisione ed un piano annuale di formazione per gli educatori.

La reperibilità 24 ore su 24 deve essere garantita dal responsabile della Comunità o da altro soggetto da lui designato.

Art. 5

Criteri di ammissione e modalità di accesso e di dimissione

Le richieste d'inserimento, avanzate dai Servizi della Società della Salute della Lunigiana, avvengono attraverso una relazione che comprende la descrizione della situazione personale e familiare del minore e della madre, l'analisi dei bisogni ed il successivo progetto-quadro.

L'inserimento, così come la dimissione, avviene su progetto concordato con gli operatori dei Servizi invianti e, se possibile, con la famiglia e con il minore.

La struttura non può dimettere senza aver concordato i tempi della dimissione con il Servizio Sociale inviante.

Inserimenti, presenze, dimissioni e liste d'attesa sono oggetto di debito informativo trimestrale verso l'Amministrazione convenzionante da parte del responsabile della struttura, anche finalizzato all'informazione sulla disponibilità dei posti.

Art. 6

Modalità organizzative, operative e strumenti

La struttura deve presentare i programmi mirati che intende promuovere in relazione alle esigenze del gruppo:

- a) organizzare attività di socializzazione
- b) soggiorni di vacanza
- c) attività collettive, ludiche e ricreative.

Per il minore/adolescente in condivisione con il servizio sociale e servizio sanitario inviante, dovranno essere concordate modalità e tempi di verifica

progettuale rispetto a obiettivi specifici e generali e deve essere sviluppato e curato il Progetto Terapeutico Individuale (PTRI) in cui saranno esplicitati:

1. diagnosi
 2. aree di trattamento, obiettivi e tipologie intervento;
- Area autonomia e cura di sé
 - Attività educativa riabilitativa
 - Area socio-relazionale affettiva
 - Area rapporti con l'esterno
 - trattamento farmacologico

Gli strumenti utilizzati

- Progetto terapeutico Individuale (PTRI)
- il Patto educativo
- il colloquio individuale
- relazione periodica redatta dalla struttura ospitante
- gli incontri di equipe
- visite di monitoraggio in struttura
- le regole della casa
- il calendario degli incontri.

Art. 7

Tenuta della documentazione a cura del gestore della Struttura

Il Gestore s'impegna a curare la redazione, l'aggiornamento e la conservazione della seguente documentazione:

- Carta dei Servizi;
- modulistica relativa a progettazione terapeutica (verbali delle riunioni, documentazione sanitaria e sociale);
- documentazione attestante l'ottemperanza agli standard normativi dell'alloggio (es. programmazione e rendicontazione di interventi di manutenzione degli ambienti e degli impianti)
- eventuale documentazione relativa alla locazione dell'immobile;
- documentazione attestante la programmazione della periodicità pulizia profonda ambienti con annotazione degli interventi effettuati;
- documentazione attestante l'approvvigionamento del cibo e dei prodotti per l'igiene della casa;
- titoli professionali degli educatori e curricula;
- rilevazione delle presenze degli educatori (elenco degli operatori, elenco

- turni di lavoro giornaliero e settimanale);
- rilevazione attività di équipe, supervisione, piano di formazione annuale degli operatori e rendicontazione delle attività realizzate con indicazione dell'operatore che vi ha partecipato;
- documentazione relativa al coinvolgimento di volontari (nome, attività, tempi);
- brogliaccio dei passaggi di consegne.

Art. 8

Verifica, monitoraggio, controllo e valutazione

La SdS attraverso i propri servizi realizza attività di verifica, di monitoraggio, di controllo e di valutazione rispetto alla progettualità concordata, ai contenuti della presente convenzione attraverso visite in struttura, incontri di équipe e presa visione della relazione periodica condivisa.

La Struttura accogliente è tenuta a segnalare contestualmente al servizio inviante (SdS Lunigiana) fatti urgenti e/o rilevanti riguardanti il minore inserito.

La Struttura accogliente ha il compito di relazionare periodicamente ai servizi come concordato durante la prima fase di accoglienza (in via generale in modo trimestrale)

Art. 9

Pagamento del corrispettivo (retta) e Assenze

Il corrispettivo per le prestazioni rese dalla Comunità è stabilito in euro 208,84 giornaliero Iva compresa salvo successivi aggiornamenti della stessa a seguito di disposizioni regionali e nazionali.

Nella retta sono comprese tutte le spese dirette ed indirette relative alla gestione del minore e/o del nucleo madre bambino, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- vitto, vestiario e cura della persona;
- pulizia, cancelleria, acquisto libri e risposdenze ad altri tipi di necessità;
- costi relativi alla gestione della struttura (si intende manutenzione ordinaria, utenze);
- personale;
- assicurazione.

L'ospite della Struttura avrà diritto alla conservazione del posto a seguito di ricovero ospedaliero, rientro in famiglia per brevi periodi - preventivamente autorizzati dal Responsabile della Gestione sanitaria del contratto - allontanamento volontario e non autorizzato dalla Struttura per massimo 5 (cinque) giorni. In caso di assenza dalla struttura per motivi personali/familiari per un massimo di 7 (sette) giorni consecutivi, o di ricovero ospedaliero per l'intera durata, ovvero di allontanamento volontario e non autorizzato dalla Struttura residenziale per massimo 3 (tre) giorni, dalla retta giornaliera residenziale sarà decurtato l'importo di euro 18,34 per ogni giorno di assenza giustificata. La retta intera sarà nuovamente corrisposta dal giorno di reinserimento presso la Struttura. In caso di assenze superiori a 15 (quindici) giorni consecutivi, nulla è dovuto alla Struttura. La motivazione delle assenze, previste dal presente articolo, deve essere indicata esplicitamente nel prospetto presenze degli utenti, sottoscritto dal Direttore Sanitario della struttura o da altro Responsabile individuato, che la struttura è tenuta a inviare mensilmente al Direttore dell'UFC SMIA e ai Servizi Amministrativi dell'Azienda competenti per territorio e alla U.F. Salute Mentale Infanzia e Adolescenza.

La Società della Salute della Lunigiana provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione al protocollo generale della Società della salute di regolare fattura.

Le fatture devono avere cadenza mensile.

Il pagamento delle fatture potrà essere sospeso qualora siano stati contestati addebiti od irregolarità.

Il pagamento dovrà essere effettuato nel rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 10

Personale

La Struttura è tenuta al rigoroso rispetto di tutti gli obblighi riferiti al trattamento giuridico, economico, contributivo, previdenziale ed assicurativo nei confronti del personale addetto e risultanti dalla normativa di legge e contrattuale applicabile.

La Struttura deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, alla data di stipula del convenzione, alla categoria interessata e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente

stipulato per la categoria interessata. I suddetti obblighi vincolano la struttura anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto. Tali disposizioni devono essere applicate anche al personale socio delle Società cooperative.

La Struttura si obbliga ad esibire in qualsiasi momento a richiesta del Servizio inviante la documentazione da quest'ultimo ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Art.11

Volontariato

Ai fini della presente convenzione la Struttura può utilizzare volontari, in un ruolo integrativo e non sostitutivo rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali, come previsto dall'art. 2 della legge 381/91.

Art.12

Responsabilità

La Società della Salute della Lunigiana non risponderà dei danni subiti dagli ospiti inseriti presso la Struttura, né di quelli da essi arrecati a persone o a cose, anche derivanti da infortunio: per tali danni è espressamente responsabile la Struttura, la quale ha l'obbligo di provvedere alla relativa copertura assicurativa.

La Società della Salute non risponderà dei danni subiti dal personale dipendente o a qualsiasi titolo impiegato dalla Struttura nelle attività di cui alla presente convenzione, né di quelli da esso arrecati a terzi o a cose, anche derivanti da infortunio, in occasione dell'esecuzione di tali attività. Per tali danni si intende espressamente responsabile la Struttura.

Art.13

Inadempimento

In ogni caso in cui la Società della Salute della Lunigiana dovesse rilevare che la Struttura non ottemperi a quanto previsto nella presente convenzione, contesta l'inadempimento assegnando un termine per fornire le giustificazioni. Se la SdS non ritiene congrue le giustificazioni ricevute, richiama la Struttura al rispetto della convenzione, ovvero, nei casi più gravi, procede ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine, trascorso il quale senza esito, può risolvere unilateralmente la presente convenzione.

Per l'inadempimento non sanato la SdS provvederà alla riduzione del corrispettivo dovuto in proporzione all'entità dell'inadempimento stesso, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 14

Risoluzione

Oltre ai casi previsti al precedente art. 13, la presente convenzione deve intendersi risolta di diritto dalla SdS, mediante la sola dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo di lettera raccomandata alla Struttura nei seguenti casi:

- revoca dell'autorizzazione al funzionamento della struttura;
- revoca dell'accreditamento istituzionale della struttura;
- grave e provato inadempimento;
- violazione degli obblighi in materia di trattamento economico dei lavoratori, di corretto versamento degli oneri previdenziali e di rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;
- cessazione dell'attività della Struttura, di cui deve essere data immediata comunicazione al Servizio sociale inviante;
- in caso di soggetto del terzo settore, cancellazione dal Registro Regionale del Terzo Settore;
- comportamento inadempiente posto in essere con intento fraudolento.

Art. 15

Tutela dei dati personali

Ai fini di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni, la Struttura è **titolare del trattamento dei dati personali**, quale soggetto preposto al trattamento dei dati relativi alle persone che usufruiranno degli interventi oggetto della presente convenzione. A tal fine la SdS provvederà a nominare con apposito atto allegato alla presente convenzione, la Struttura quale soggetto esterno titolare del trattamento dei dati personali.

E' fatto divieto alla Struttura ed al personale impiegato dalla stessa nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento dell'attività di servizio per fini diversi da quelli strettamente inerenti l'attività stessa.

Nel trattamento dei dati personali la Struttura dovrà mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente alla normativa vigente. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario. Al termine delle attività convenzionate tutte le informazioni dovranno essere cancellate o trasformate in forma anonima. La SdS non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli

obblighi di cui al presente articolo.

Art.16

Obblighi di tracciabilità

La Struttura assume tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 così sostituito dall'art. 7, comma 1 lettera a) della Legge 17/12/2010 n. 217 di conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 Novembre 2010 n. 187, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla convenzione. A tal scopo la Struttura comunicherà alla SdS gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente rapporto contrattuale, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La presente convenzione si risolve di diritto, in caso di inosservanza di quanto previsto nei commi precedenti.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, costituisce causa di risoluzione della presente convenzione.

Art. 17

Rispetto del D.Lgs. 39/2014

La Struttura si obbliga espressamente al rispetto di quanto stabilito nell'art. 2 del d.lgs. 4 marzo 2014 n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI"

Art.18

Controversie

Per qualsiasi controversia nascente dalla presente convenzione, qualora le parti non riuscissero ad appianarla con spirito di reciproca fiducia e comprensione, è competente esclusivamente il Foro Di Massa.

Art. 19

Rinvio

Per quanto non previsto o disciplinato dalla presente convenzione, si fa espresso rinvio alle norme di legge in materia.

La presente convenzione viene letta, confermata e sottoscritta digitalmente.

Il Direttore SdS Lunigiana.

Dr. Marco Formato

**Il legale rappresentante della
Struttura**

Sig.ra Fiorella Alunni
